

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 111

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 APRILE 1997

Risoluzione
sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni
di contenuto illegale e nocivo su Internet

Annunziata il 9 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione [COM(96)0487 – C4-0592/96],

viste le proposte di risoluzione presentate conformemente all'articolo 45 del regolamento dagli onorevoli

a) van der Waal, sulla pornografia informatica (B4-0224/94),

b) Robles Piquer sulla necessità di colmare il vuoto giuridico riguardante reati di pornografia infantile commessi su Internet (B4-1233/96),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(89)9 sull'utilizzazione dei computer da parte della criminalità,

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(95)13 relativa ai problemi di procedura penale connessi alla tecnologia dell'informazione,

vista l'azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, con-

cernente l'azione contro il razzismo e xenofobia (1),

visto il parere del Comitato consultivo « Razzismo e xenofobia » del 26 gennaio 1996 sulla diffusione dell'odio razziale mediante mezzi informatici o telematici (2),

viste le decisioni del Consiglio telecomunicazioni del 25 aprile 1996 (3),

viste le decisioni del Consiglio per la giustizia e gli affari interni del 27 settembre 1996 (4),

viste le decisioni del Consiglio per la cultura del 2 settembre 1996 (5),

viste le decisioni del Consiglio telecomunicazioni del 27 settembre 1996 (6),

viste le decisioni del Consiglio industria dell'8 ottobre 1996 (7),

visto il Libro verde della Commissione sulla protezione dei minorenni e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione (8),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo (9),

vista la sua risoluzione del 22 gennaio 1993 sull'istituzione di Europol (10),

(1) *G.U.* L 185 del 24 luglio 1996, pag. 5.

(2) Doc. 4637/96, RAXEN 4.

(3) Verbale del Consiglio telecomunicazioni del 25 aprile 1996.

(4) Verbale del Consiglio giustizia e affari interni del 27 settembre 1996.

(5) Verbale del Consiglio cultura del 27 settembre 1996.

(6) Verbale del Consiglio telecomunicazioni del 27 settembre 1996.

(7) Verbale del Consiglio industria dell'8 ottobre 1996.

(8) COM(96)0483 def.

(9) *G.U.* C 241 del 21 settembre 1992, pag. 67.

(10) *G.U.* C 42 del 15 febbraio 1993, pag. 250.

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1993 sulla libertà di espressione dei cittadini e la libertà di stampa o di informazione (11),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia (12),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 1995 sulla Convenzione Europol (13),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli essere umani (14),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 1996 su Europol (15),

visto il suo parere del 9 maggio 1996 sulla comunicazione della Commissione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (16),

vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio che proclama il 1997 « Anno europeo contro il razzismo » (17),

vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 su « L'Europa e la società dell'informazione planetaria – Raccomandazioni al Consiglio europeo » e sulla comunicazione della Commissione intitolata « Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione » (18),

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e della commissione per i diritti della donna (A4-0098/97),

(11) *G.U.* C 20 del 24 gennaio 1994, pag. 112.

(12) *G.U.* C 20 del 24 gennaio 1994, pag. 546.

(13) *G.U.* C 151 del 19 giugno 1995, pag. 376.

(14) *G.U.* C 32 del 5 febbraio 1996, pag. 88.

(15) *G.U.* C 96 del 1° aprile 1996, pag. 288.

(16) *G.U.* C 152 del 27 maggio 1996, pag. 57.

(17) *G.U.* C 152 del 27 maggio 1996, pag. 62.

(18) *G.U.* C 320 del 28 ottobre 1996, pag. 164.

A. considerando che nessuno può essere perseguitato per le sue opinioni e che la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è un diritto fondamentale di tutte le società democratiche,

B. considerando che il diritto alla libera espressione è imprescrittibile e che la libertà di ogni individuo inizia dove inizia anche quella degli altri,

C. considerando che il rispetto dell'integrità della persona e in particolare la protezione dei bambini rivestono un'importanza fondamentale,

D. considerando che la pornografia infantile costituisce un grave reato nei confronti dell'infanzia, poiché rappresenta una testimonianza visiva o scritta di un'effettiva violenza contro un bambino,

E. considerando che ogni individuo ha il diritto al segreto della sua corrispondenza e che la posta elettronica è sottoposta allo stesso diritto,

F. considerando lo sviluppo senza precedenti delle nuove tecnologie dell'informazione mediante le reti informatiche e della loro applicazione in tutti i settori della società contemporanea,

G. considerando che l'espansione dei sistemi di informazione in rete farà accelerare la trasformazione della società attuale creando un nuovo spazio per le comunicazioni e le relazioni,

H. considerando che una parte crescente delle relazioni economiche, sociali, culturali, politiche, religiose, passerà da queste nuove reti di informazioni,

I. considerando che, da quando esistono, i mezzi di informazione trasmettono certamente contenuti illegali e nocivi ma che l'informatica in rete è caratterizzata, in modo specifico, dall'assenza di mediatori e di frontiere, il che rende difficile o impossibile il suo controllo da parte degli Stati e dei governi,

J. considerando che se la prevenzione e l'eventuale repressione della diffusione di messaggi a contenuto condannabile (razzismo, incitazione all'odio o alla violenza, terrorismo, pornografia deviante, negazionismo, sfruttamento dei bambini per attività sessuale) rimangono di competenza degli Stati membri a titolo dell'esercizio dei rispettivi poteri di polizia, l'Unione europea non può disinteressarsi di questi problemi così strettamente connessi alle libertà pubbliche,

K. considerando la necessità di una legislazione comune che proibisca esplicitamente l'utilizzo di Internet per la diffusione di tali messaggi,

L. considerando che l'Unione europea è uno spazio senza frontiere in cui le persone, le merci, i servizi e i capitali godono della libertà di circolazione e che questo giustifica la competenza dell'Unione in tale materia, in particolare nel contesto giuridico del mercato interno e delle norme di concorrenza previste agli articoli 59 e 60 del trattato CE,

M. considerando che il titolo VI del trattato sull'Unione europea relativo alla cooperazione giudiziaria, di polizia e statistica prevede soltanto i lavori intergovernativi e trascura il controllo democratico e la dinamica che il Parlamento europeo deve far valere in tale materia,

N. considerando che gli articoli F e K.2 del trattato sull'Unione europea si riferiscono esplicitamente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali il cui articolo 3 prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti»,

O. considerando che la telematica può facilmente far entrare nelle case gli attentati alla dignità umana e incoraggiare alcuni comportamenti penalmente repressibili e che, pertanto, è indispensabile prima di tutto una responsabilità e capacità cri-

tica individuale e familiare nell'uso dello strumento telematico,

P. considerando che un'impostazione esclusivamente repressiva delle reti informatiche, di cui Internet è soltanto la prefigurazione, nuocerebbe in larga misura al contributo positivo di queste ultime allo sviluppo delle nostre società, ma che nel contempo sono necessarie forme efficienti di autoregolamentazione,

Q. considerando che una regolamentazione deve prevedere la definizione di ogni livello di responsabilità, distinguendo in particolare i fornitori di accesso o di servizi dall'utente,

R. considerando che la comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet riveste un carattere soltanto provvisorio e che pertanto occorre esaminare ulteriormente e più accuratamente la problematica,

1. proclama solennemente che la libertà di espressione è e rimane un'esigenza assoluta delle nostre società democratiche;

2. sottolinea che tutti hanno il diritto di comunicare o di ricevere liberamente informazioni con qualsiasi mezzo di diffusione, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 8 e dall'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti umani;

3. sottolinea la necessità di affrontare taluni preoccupanti fenomeni osservati su Internet ma sottolinea che questi non devono occultare la rivoluzione culturale resa possibile da Internet;

4. incoraggia vivamente lo sviluppo dei sistemi telematici in rete e si rallegra del loro impatto, in particolare in materia culturale, economica e sociale, riconoscendo così che la libera circolazione dell'informazione vi trova un mezzo di progresso sostanziale;

5. sottolinea che i servizi di Internet, con le loro possibilità di comunicazione interattiva, una posta elettronica multimediale rapida ed economica, possono essere utili a gran parte della popolazione, ivi comprese le donne, e fa presente che in vari Stati in cui vige un regime autoritario e repressivo, grazie all'anonimato, all'interattività e alla rapidità, i servizi Internet hanno svolto un ruolo importante nel mettere in comunicazione persone perseguitate ed altre vittime con il resto del mondo;

6. riconosce che la libera circolazione dell'informazione su Internet costituisce una manifestazione fondamentale della libertà di espressione;

7. invita la Commissione a mettere a punto un marchio di qualità europeo per i fornitori di servizi Internet e ad appoggiare il relativo coordinamento a livello internazionale, nell'intento di garantire che i fornitori non collaborino con individui che diffondono informazioni illegali e dannose; detto marchio, comparabile con il sistema di marcatura applicato ai prodotti rispettosi dell'ambiente, dovrebbe spronare i fornitori di servizi Internet a controllare e garantire, sotto il profilo qualitativo, il contenuto delle informazioni diffuse nel loro sistema;

8. sottolinea la fondamentale distinzione che deve essere operata fra contenuto illegale, pertinente al settore giuridico, e contenuto nocivo, che riguarda i minori e pertinente essenzialmente all'ambito della morale, sia esso veicolato da Internet o da altri mezzi di comunicazione;

9. invita pressantemente i governi degli Stati membri a introdurre nel sistema di istruzione un insegnamento idoneo per sviluppare le capacità di analisi critica dei bambini nei confronti dei messaggi che si presentano sotto forma di immagini e vengono trasmessi per via elettronica, così come nei confronti delle opere scritte; sottolinea il ruolo dei genitori in questo ambito;

10. considera di fondamentale importanza, per un utilizzo delle reti che rafforzi le istituzioni democratiche, lo sviluppo di canali di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso le reti telematiche; in tal senso ribadisce la richiesta di « dare la possibilità ai cittadini e residenti dell'Unione di rivolgersi al Mediatore per via telematica », conformemente alla sua risoluzione del 20 giugno 1996 sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 1995 (19);

11. condanna, in generale, l'utilizzazione della rete Internet ai fini della diffusione di messaggi di carattere criminale e, in modo particolare, l'utilizzo della rete per la diffusione di pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale di bambini;

12. rileva che il problema dei contenuti nocivi su Internet è di natura analoga a quello connesso ai mezzi di comunicazione tradizionali, per cui l'impiego di software di filtraggio (PICS) non potrà risolvere il problema fintantoché non saranno sufficientemente chiarite le questioni della classificazione e della codificazione;

13. ritiene necessario che gli Stati non ancora firmatari di testi internazionali che prevedano la protezione delle persone e più in particolare dei bambini aderiscano alle convenzioni previste a tal fine;

14. è consapevole della grande attenzione già rivolta da molti fornitori e numerosi utenti di Internet a taluni aspetti suscettibili di dar luogo ad abusi di carattere politico e morale e si compiace per le discussioni e le iniziative avviate in materia dal settore nello sviluppare meccanismi di autocontrollo e di consapevolezza della necessità di proteggere la libertà di parola;

15. chiede pressantemente che le offerte di vendita di medicinali per corrispondenza sulla rete Internet vengano limitate ai prodotti che non necessitano di prescrizione e/o controllo medici;

16. sottolinea che la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale attraverso vari media e mezzi di comunicazione nonché via Internet viene spesso fatta passare per informazioni sulle adozioni, offerte di posti di lavoro (per es. servizi domestici) ecc.; questo problema richiede un'attenzione particolare nell'ambito dell'attuale politica globale dell'Unione relativa alla lotta contro la tratta delle donne;

17. sottolinea il fatto che Internet può essere utilizzata quale strumento per la diffusione di materiale pornografico nocivo allorché le persone presentate sono sfruttate sessualmente e la loro integrità e dignità personale vengono violate; giudica particolarmente nocivo e spregevole l'abuso dei bambini; è convinto che la legislazione nazionale da sola non possa limitare gli effetti nocivi di questa industria globale;

18. ritiene che l'intervento dell'Unione, in un settore che riguarda simultaneamente la libera circolazione dei servizi (primo pilastro) e le libertà pubbliche e la giustizia (terzo pilastro), dovrà sempre tener conto dei principi di « sussidiarietà » e di « proporzionalità »;

19. esorta i governi degli Stati membri a dotare di maggiori risorse le autorità di polizia nazionali e a conferire loro più vaste competenze, allo scopo di consentire l'introduzione di misure per la denuncia della pornografia infantile su Internet e pertanto l'adozione di misure adeguate attraverso Europol e Interpol;

20. ricorda che in un settore che interessa due pilastri è preferibile un'impostazione comunitaria piuttosto che un'impostazione puramente intergovernativa a causa delle garanzie democratiche che esigono il suo controllo e la sua sorveglianza e chiede che i lavori della Conferenza intergovernativa conducano alla « comunitarizzazione » del terzo pilastro;

21. esorta le competenti autorità nazionali a cooperare al fine di giungere a un

(19) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 215.

accordo internazionale che definisca i contenuti chiaramente illegali e pertanto perseguibili, indipendentemente dalla sede del fornitore dei servizi; propone che siano compilati cataloghi « nazionali » di facile accesso su contenuti o transazioni illegali via Internet;

22. sottolinea che l'accesso e la responsabilità dei prestatori di servizi dovrebbero essere disciplinati a livello comunitario e internazionale;

23. propone che a questa cooperazione « orizzontale » a livello politico sia affiancata una cooperazione « verticale » sistematica fra i responsabili politici, l'industria, i fornitori di accesso e di servizi e le associazioni di utenti, allo scopo di ridurre la necessità di una normativa repressiva tramite una cooperazione preventiva; chiede alla Commissione di fungere da coordinatrice di questa cooperazione;

Per quanto riguarda il contenuto illegale

24. ricorda che il principale problema del contenuto illegale riguarda non tanto le pagine Web specificamente quanto le banche elettroniche e la posta elettronica, in quanto le attività criminali che utilizzano tali strumenti sono difficili da controllare quanto qualsiasi attività analoga svolta tramite la posta o il telefono;

25. invita il Consiglio a creare un registro centralizzato dei bambini scomparsi sulla falsariga del « Center for missing and exploited children » degli Stati Uniti, in seno al futuro sistema di informazione europeo (SIE);

26. raccomanda la formazione di funzionari di polizia incaricati dell'individuazione e della repressione delle forme criminali legate ai mezzi telematici e suggerisce che una parte integrante del lavoro di Europol consista nel sorvegliare costantemente e nell'intervenire senza indugio in caso di proteste da parte degli utilizzatori della rete, in particolare quando i bambini

sono vittime di maltrattamenti o di perversioni da parte di criminali;

27. incita gli Stati membri a definire alcune norme comuni minime nella loro legislazione penale e a rafforzare la collaborazione amministrativa sulla base di orientamenti comuni, in modo da lottare più efficacemente contro i contenuti illegali dei mezzi di informazione, siano questi tradizionali o nuovi,

28. invita la Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, a proporre un quadro comune per l'autoregolamentazione a livello europeo; tale quadro dovrà comprendere:

gli obiettivi da raggiungere in materia di protezione dei minori, interessi dei consumatori e dignità umana,

i principi concernenti la rappresentanza delle industrie interessate a livello europeo e le procedure decisionali,

le imprese e le industrie coinvolte nell'attuazione delle reti telematiche, invitandole a perfezionare il software di protezione e di filtro dei messaggi mettendolo automaticamente a disposizione dei loro abbonati,

accordi adeguati per garantire che tutti i casi di pornografia infantile vengano denunciati alla polizia e comunicati a Europol e Interpol;

29. invita pressantemente gli Stati membri e la Commissione a incentivare la cooperazione tra i fornitori di accesso a Internet, onde promuovere l'autoregolamentazione;

30. invita la Commissione ad avanzare proposte su una normativa comune in ordine alla responsabilità per i contenuti su Internet;

31. ricorda la necessità di una cooperazione internazionale tra l'Unione e i suoi principali partner esterni sulla base di convenzioni o applicando nuovi strumenti giuridici internazionali ed esorta la Com-

missione a discutere con altre organizzazioni internazionali (come le Nazioni Unite, l'OCSE, l'Organizzazione mondiale del commercio e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni) sui modi per evitare una duplicazione degli sforzi volti a ottenere questo risultato;

32. sottolinea la necessità di ostacolare la facilità di carattere tecnico con cui informazioni in codice possono essere accessibili, su Internet, a una cerchia ristretta di utenti;

Per quanto riguarda il contenuto nocivo

33. insiste sul primato della responsabilità individuale, in particolare in seno alle famiglie, ritenendo tuttavia che la sua azione possa essere completata dall'intervento dei servizi pubblici;

34. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di un sistema internazionale comune di classificazione, compatibile con il protocollo PICS e sufficientemente flessibile da accogliere le differenze culturali, il quale sarà di beneficio sia agli utenti che agli editori;

35. chiede che si cominci, a livello di Unione europea, attuando misure in virtù delle quali tutti i fornitori di informazioni su Internet siano tenuti a identificare chiaramente il mittente, mentre i fornitori di accesso e di servizi siano obbligati a rispettare le seguenti norme minime:

assumere la piena responsabilità, compresa quella penale, per i contenuti che essi stessi mettono a disposizione;

rispondere dei contenuti passibili di pena offerti da servizi esterni se i singoli contenuti concreti sono loro noti e se è loro ragionevolmente e tecnicamente possibile impedirne l'utilizzo;

per i contenuti non passibili di pena, i fornitori di servizi e accesso sono tenuti a ricorrere a strumenti di controllo volontario.

36. chiede al Consiglio di adottare misure volte a incoraggiare l'utilizzazione di sistemi di controllo parentale mediante le nuove tecniche di filtraggio, le nuove iniziative di autoregolamentazione, l'introduzione di sistemi europei di codifica che rendano possibile il controllo a valle da parte dei genitori nonché l'introduzione di meccanismi di segnalazione (« hot lines »),

37. invita il Consiglio a valutare i progressi effettuati, in particolare per quanto riguarda l'efficacia dei sistemi di filtro e di valutazione e la protezione dei bambini, data la rapidità dell'evoluzione tecnologica, e a informarne il Parlamento europeo entro ottobre 1997; chiede altresì al Consiglio di informarlo sull'evoluzione dell'accordo raggiunto alla riunione di Dublino dai ministri della giustizia e degli affari interni, che hanno convenuto di rafforzare la cooperazione di polizia nel quadro di Europol per lottare contro la pedofilia e la tratta dei bambini e delle donne;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente